



# TRIBUNALE DI NAPOLI

Ufficio di Presidenza

[prot.tribunale.napoli@giustizia.it](mailto:prot.tribunale.napoli@giustizia.it)

Prot. n. \_\_\_\_\_/22

*Alla c.a. dei COA del Distretto di Corte di Appello di Napoli*

*e p.c. al Coordinatore del Settore Civile*

**Oggetto:** Modalità di pagamento del contributo unificato e dei diritti ex art. 221, comma 3, D.L. 19 maggio 2020 n. 34, conv. in L. 17 luglio 2020 n. 77. Presupposti per l'eventuale rimborso in caso di versamento con modalità diverse da quelle consentite.

Vista la circolare n. 41271.U del 24.02.2022 con la quale è stato chiarito che, a norma del combinato disposto dell'art. 221, comma 3, D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (conv. in L. 17 luglio 2020 n. 77) e dell'art. 16 del D.L. 228/2021, le uniche forme di pagamento del contributo unificato e dei diritti sono quelle eseguite per il tramite della piattaforma PagoPA e, segnatamente:

- Pagamento on-line tramite il Portale dei Servizi Telematici (PST), al link [Portale Servizi Telematici. Pagamenti pagoPA \(giustizia.it\)](#);
- Pagamenti on-line presso un Punto di Accesso (PDA);
- Pagamento tramite canali fisici o on-line messi a disposizione dalle banche (sportelli fisici, anche con contanti, strumenti di Home Banking per PagoPA ovvero app IO) **previa, in tutti i suddetti casi, acquisizione del numero univoco di versamento e del QR Code corrispondente, che sono generati tramite collegamento all'area pubblica del PST/pagamenti PagoPA scegliendo l'opzione "paga dopo"**;

Considerato che nessuna diversa modalità di pagamento - a mero titolo esemplificativo, Mod. F23, bonifico bancario ovvero marche lottomatiche - è accettata dagli Uffici riceventi;

Ritenuto opportuno, alla luce dei chiarimenti forniti, sensibilizzare all'utilizzo delle sole modalità di pagamento del contributo unificato previste dal citato art. 221, comma 3, D.L. 19 maggio 2020 n. 34, conv. in L. 17 luglio 2020 n. 77;

Viste le diverse richieste di chiarimento pervenute in merito ai presupposti di eventuali istanze di rimborso dei pagamenti eseguiti con modalità difformi da quelle consentite.

Tutto ciò premesso,

gli avvocati e l'utenza tutta provvederanno al versamento del contributo unificato e dei diritti esclusivamente con le forme di pagamento sopra elencate, le sole che possano produrre dati lavorabili in modo automatico dai sistemi in uso presso le cancellerie.

Quanto alle eventuali istanze di rimborso di pagamenti effettuati con modalità non ammesse,

**si precisa**

che le stesse saranno suscettibili di accoglimento solo ove l'erroneo pagamento sia univocamente riconducibile alla procedura iscritta al ruolo.

Al riguardo, si precisa ulteriormente che, ai fini dell'accertamento dei presupposti per il rimborso dei pagamenti effettuati tramite marche lottomatiche (forma di pagamento attualmente non ammessa), è richiesto il previo deposito delle stesse in originale presso la cancelleria competente per i prescritti adempimenti. Per il rimborso dei pagamenti effettuati tramite Mod. F23, la relativa istanza sarà valutata unicamente laddove corredata da copia quietanzata dall'Istituto di credito che riporti, necessariamente, le seguenti informazioni: indicazione analitica delle parti in giudizio e codice fiscale della parte nel cui interesse è effettuato il pagamento, codice dell'ufficio, codice territoriale, natura dell'atto a cui si riferisce il pagamento ed eventualmente RG della procedura se già noto, codice tributo, descrizione, importo e causale.

Si precisa infine che, con riguardo alle istanze relative ai pagamenti eseguiti a mezzo bonifico bancario, nessun rimborso potrà essere disposto, tenuto conto che la predetta modalità di pagamento non consente all'ufficio di procedere all'accertamento dell'effettivo versamento delle somme dovute, così come disposto dalla circolare n. 33/2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con precipuo riferimento al pagamento del contributo a mezzo bonifico bancario effettuato a seguito di invito notificato da Equitalia e rifiutato dalla società in quanto non contemplato tra le modalità indicate nel Mod. C, a fronte delle istanze di rimborso indirizzate a quest'Ufficio dietro indicazione di Equitalia, si è provveduto a formulare apposito quesito ministeriale stante la segnalata difficoltà di verificare l'effettivo versamento, individuato dalla circolare del M.E.F. n° 33/2007, tra i presupposti per l'emissione, a cura dell'Ufficio giudiziario, del relativo provvedimento di liquidazione .

Si invita ad assicurare idonea diffusione della presente nota.

Napoli, li 05 maggio 2022

Il Presidente del Tribunale  
*Dr.ssa Elisabetta Garzo*